

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di Legge d'iniziativa DEI SENATORI BENEDETTI ed altri.

Comunicata alla Presidenza il 22 agosto 1953.-

Norme modificative al testo delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

IN SEDE DELIBERANTE

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina mercantile)

Relatore Sen.^{re}

26 NOV. 1953

Approvato nella seduta del

19

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE

Roma, 26 agosto 1953

Prot. N. 413

Disegno di legge N. 26

Le trasmetto l'unito disegno di legge che ho deferito all'esame ed all'approvazione della Commissione competente, presieduta dalla S. V. On.ma, in conformità dell'articolo 26 del Regolamento.

IL PRESIDENTE

F.to MERZAGORA

Onorevole Signore

PRESIDENTE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni,
marina mercantile).

ROMA

Si propone che l'unita proposta di legge n. 26, sia deferita all'esame e all'approvazione della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile).

(N. 26)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI, BRAITENBERG, BUIZZA, CEMMI, CENINI, CORBELLINI, DE BOSIO, PELIZZO, PIECHELE, RAFFEINER, SARTORI, SPAGNOLLI, TRABUCCHI e VALMARANA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1953

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella passata legislatura il Ministro dei lavori pubblici, col disegno di legge presentato alla Camera dei deputati n. 2140, che apportava importanti modificazioni al testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, proponeva norme particolari a favore delle zone di montagna, sia nell'interesse dei privati, con una nuova regolamentazione degli espropri, sia dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano e rivieraschi, riuniti in consorzi obbligatori.

A favore di questi Enti e a carico delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le cui opere di presa siano situate nell'ambito del bacino imbrifero suddetto, veniva proposta la istituzione di un sovraccanone annuo di lire 1200 per ogni kilowatt di potenza media installata, in sostituzione dello

onere di cui all'articolo 52 del testo unico in parola.

Tale sovraccanone doveva essere destinato esclusivamente al progresso sociale ed economico delle zone interessate, monchè ad opere di sistemazione montana, non di competenza dello Stato.

Queste norme rappresentano da decenni la giusta aspettativa delle popolazioni montane le quali, a buon diritto, reclamano una partecipazione, sia pure modesta, ma concreta, agli utili dell'unica ricchezza di carattere rilevante che la montagna produce e che fornisce in larghissima misura alla intera economia nazionale, senza ritrarne praticamente alcun vantaggio locale: ricchezza che si crea proprio ed esclusivamente in conseguenza della natura e della conformazione del terreno montano, negato alle tipiche produzioni del suolo.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La proposta in esame rappresenta anche il voto di seri congressi di uomini ed organismi responsabili e di approfonditi studi di competenti e attuano la norma costituzionale (articolo 44) che impegna a disporre provvedimenti a favore delle zone montane.

Giova anche ripetere che la esigenza di far partecipi Comuni rivieraschi di grandi derivazioni della energia idro-elettrica nei loro territori prodotta è stata sancita nell'articolo 52 dello stesso testo unico della legge che regola la materia.

Se non che detto articolo ha trovato in pratica irrilevante applicazione, per le condizioni che esso impone ai comuni che ne dovrebbero beneficiare.

Da ciò anche nacque la necessità di rendere operante la norma legislativa, nell'unico modo possibile: con la trasformazione in denaro dell'onere in natura.

Per una esigenza di maggiore giustizia, espressa unanimemente in ogni convegno di interessati e senza opposizione di sorta, si è ritenuto che i benefici in oggetto dovessero essere estesi, oltre che ai territori dei comuni rivieraschi, anche a tutti i comuni consorziati compresi nel bacino imbrifero montano, accentuandone e specificandone così il carattere di provvidenze a favore della montagna.

Le proposte in esame, al fine di affrettarne la approvazione, vennero stralciate, per iniziativa parlamentare, dal disegno di legge di iniziativa governativa sovracitato (n. 2140 della cessata Camera dei deputati); e dopo una più che esauriente discussione vennero approvate dalla Camera stessa e trasmesse alla Presidenza del primo Senato della Repubblica il 1° dicembre 1952 (n. 2728).

Se non che lo scioglimento anticipato di questa Assemblea non ne permise l'approvazione e il disegno di legge è caduto.

Pare ora doveroso e urgente ripresentare la proposta, almeno per la parte che interessa il sovracanone al consorzio dei comuni (articoli 2 e 3), rinviando ad altra occasione l'esame della necessaria speciale regolamentazione degli espropri (articolo 1) che, pure imponendosi per la particolare natura delle economie familiari ed aziendali montane, ha suscitato qualche perplessità, non tanto di ordine giuridico quanto per la difficoltà di applicazione pratica.

I proponenti non dubitano che il Senato, nella sua viva sollecitudine per le zone più povere del nostro Paese, vorrà approvare sollecitamente ed integralmente la presente

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano, i Comuni, che in tutto o in parte vi sono compresi, sono

costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola o a più provincie.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei Comuni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

Quando nella medesima Provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale,

approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.260 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracarico decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti sui cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracani, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti comma secondo e terzo, i sovracani sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato

con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

(N. 26)

№

IN SEDE DELIBERANTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Tracce, Poste e Telecomunicazioni e Marina mercantile)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BENEDETTI, BRAITENBERG, BUIZZA, CEMMI, CENINI, CORBELLINI, DE BOSIO, PELIZZO, PIECHELE, RAFFEINER, SARTORI, SPAGNOLLI, TRABUCCHI e VALMARANA

OGGETTO

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

Relatore Senatore: *Corbellini*

Riunione della Commissione: *1^o ott.*

Approvato: *26 novembre 1953*

Legge: (Gazzetta Ufficiale n.)

Roma, 10 febbraio 1953

Caro Panetti,

mi riferisco alle tue cortesie richieste circa il trattamento tributario dei sovracanonici spettanti ai Comuni montani rivieraschi di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica, e dovuti dalle imprese concessionarie delle derivazioni medesime.

Ti comunico al riguardo che i sovracanonici in parola - previsti dall'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile (come ha ritenuto anche la Commissione centrale delle imposte) perchè, pur potendosi trovare una loro giustificazione teorica nel diritto dei comuni o delle province ad essere indennizzati del danno sofferto per l'utilizzazione a distanza delle proprie risorse idriche, si concretano in ricchezze attuali, aventi i caratteri del reddito, che sorgono a vantaggio di detti enti in seguito alla liquidazione del danno potenziale in una rendita annua.

Queste ricchezze sono da ritenersi della stessa natura dei censi, delle decime, dei quartesi di cui all'art. 5 del testo unico 24 agosto 1877 n. 4021, che assoggetta espressamente ad imposta di ricchezza mobile ogni reddito di natura fondiaria, reale od immobiliare, che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

I redditi previsti dall'art. 5 medesimo sono poi, per effetto dell'art. 52 del regolamento 11 luglio 1907 n. 560, classificati nella categoria A dei redditi mobiliari, tassabili con l'aliquota erariale del 22%, a decorrere dal 1° gennaio 1949, oltre l'addizionale a favore degli enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira d'imposta ed oltre gli aggi di riscossione variabili da comune a comune.


Aggiungo che i sovracanonici in parola sono soggetti anche all'imposta generale sull'entrata con l'aliquota normale del 3% rientrando, al pari del canone annuo di concessione spettante allo Stato, nella sfera di applicazione della legge 19 giugno 1940, n. 762. L'onere relativo fa carico peraltro ai concessionari, in sede di rivalsa, a norma dell'art. 6 della legge ora citata.

Per quanto concerne l'imposta di manomorta non ritengo che i sovracanonici di cui trattasi abbiano caratteristiche tali da poter esserne colpiti; comunque tieni presente che con schema di provvedimento in corso di diramazione viene proposto di sopprimere detto tributo.

Riferendomi, infine, all'art. 1 del noto disegno di legge di iniziativa dei deputati De' Cocchi, Riva ed altri, ravviso opportuno specificare che l'obbligo di sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione di impianti idroelettrici, con altre proprietà immobiliari di valore equivalente, non importa la concessione di benefici fiscali afferenti al trasferimento di queste ultime proprietà.

Abbiti i più cordiali saluti.

Firmato Vanoni



On. le Ing. Prof. Modesto PANETTI
Senatore della Repubblica

ROMA

Roma, 3.11.1953.

Caro Corbellini,

ho esaminato attentamente il testo di legge, Norme modificative al Testo Unico delle leggi sulle acque, date emanato e credo opportuno fare alcune osservazioni che ti comunico subito per metterti in condizioni di non essere impreparato il giorno in cui in Commissione dovremo discutere.

1) Al 3° comma "se il bacino imbrifero è compreso in più provincie deve costituirsi, con la modalità di cui al precedente comma, un consorzio per ogni provincia! Deve sostituirsi la espressione sottolineata con questa altra : "qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma".

Detta modifica è soltanto formale e serve per evitare equivoci.

2) Il 5° comma "I comuni già rivieraschi ecc.. deve essere sostituito nei seguenti termini : "I comuni già rivieraschi agli effetti del R.D. 11 novembre 1933 e quei comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi dell'art.52 del T.U. fanno parte di diritto del bacino imbrifero anche se non vengono inclusi nel perimetro

del bacino stesso.

3) Al 7° comma : "Quando nella medesima provincia ecc." aggiungere: "Qualora due terzi dei consorzi lo richiedano".

E' necessaria questa precisazione per stabilire la stessa norma, che abbiamo fissato per i comuni, anche per i consorzi.

4) Al 12° comma lettera c : "In ogni caso dall'entrata in funzione degli impianti" aggiungere : "Nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa."

Questa precisazione è necessaria per evitare che le Società si rifiutino di liquidare il canone prima che sia entrata in completa funzione l'impianto. La cosa è ~~tanto~~ grave perchè dolosamente le Società potrebbero ritardare di molto il completamento degli impianti.

5) 16° comma : "Quando una derivazione interessa più consorzi ecc." modificarla nei seguenti termini : "Quando una derivazione interessa più comuni o più consorzi".

6) 17° comma : "Il sovracanone ecc." farlo precedere dalla espressione "Nel caso di consorzio".

Restano salve le altre obiezioni a te già note circa l'ammontare del canone o la misura della energia.

Cordiali saluti.

Francesco Spezzano
Francesco Spezzano)

Ordine del giorno - 26.11.53

SENATO DELLA REPUBBLICA

26

7

La Sottile Commissione
permanente del Senato,
nell'approvare la proposta
di legge Benedetti ed altri
recante norme modificative
al testo unico delle leggi
sulle acque e sugli im-
pianti elettrici riguardanti
l'economia montana, invi-
ta il Governo a ripresen-
tare, all'esame del Parlamen-
to, con l'urgenza richiesta
dalla situazione in atto,
il disegno di legge n. 2140

della decorsa legislatura,
contenente norme aventi
per oggetto di impedire
il monopolio e l'acca-
panamento nelle uti-
lizzazioni delle disponibilità
idriche del paese.

Carrelli

Ordine del giorno

La 7^a Commissione nell'approvare il progetto di legge N 25 d'iniziativa parlamentare (Benedetti ed Altri) assume formale impegno di preambolo, appena approvata la proposta di legge dalla Camera dei deputati, un progetto di legge per l'esonerazione dagli oneri fiscali dei sopraccansoni deliberati in sostituzione dell'art 52 del testo unico 11-12-1933 n. 1775. e ciò in considerazione che detti sopraccansoni debbono andare a favore delle zone depresse della montagna.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 24 AGO. 1953

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

0

Con preghiera di restituire, con cortese sollecitudine, insieme con l'originale, le unite bozze debitamente corrette e deliberate per la stampa.

E TRE BOZZE E TITOLO

nel

(N. 26)

SENATO DELLA REPUBBLICA
PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BENEDETTI, BRAITENBERG, BUIZZA, CEMMI,
CENINI, CORBELLINI, DE BOSIO, PELIZZO, PIECHELE, RAFFEINER, SARTORI,
SPAGNOLLI, TRABUCCHI, VALMARANA.

Comunicata alla Presidenza il 22 agosto 1953

NORME MODIFICATIVE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELET
TRICI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N.1775, RIGUARDANTI L'ECONOMIA MONTANA.

Onorevoli ~~colleghi~~, *Sentieri* -

Già nella passata legislatura il Ministro dei Lavori Pubblici, col disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati n.2140, che apportava importanti modificazioni al T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1175, proponeva norme particolari a favore delle zone di montagna, sia nell'interesse dei privati, con una nuova regolamentazione degli espropri, sia dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano e rivieraschi, riuniti in consorzi obbligatori.=

A favore di questi Enti e a carico delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le cui opere di presa siano situate nell'ambito del bacino imbrifero suddetto, veniva proposta la istituzione di un sovraccanone annuo di L.1200 per ogni kilowatt di potenza media installata, in sostituzione dell'onere di cui all'art.52 del T.U. in parola. =

Tale sovraccanone doveva essere destinato esclusivamente al progresso sociale ed economico delle zone interessate, nonchè ad opere di sistemazione montana, non di competenza dello Stato.=

Queste norme rappresentano da decenni la giusta aspettativa delle popolazioni montane le quali, a buon diritto, reclamano una partecipazione, sia pure modesta, ma concreta, agli utili dell'unica ricchezza di carattere rilevante che la montagna produce e che fornisce in larghissima misura alla intera economia nazionale, senza ritrarne praticamente alcun vantaggio locale: ricchezza che si crea proprio ed esclusivamente in conseguenza della natura e della conformazione del terreno montano, negato alle tipiche produzioni del suolo.=

La proposta in esame rappresenta anche il voto di seri congressi di uomini ed organismi responsabili e di approfonditi studi di competenti e attuano la norma costituzionale (art.44) che impegna a disporre provvedimenti a favore delle zone montane.=

Giova anche ripetere che la esigenza di far partecipare i comuni rivieraschi di grandi derivazioni della energia idroelettrica nei loro territori prodotta è stata sancita nello art.52 dello stesso T.U. della legge che regola la materia.

Se non che detto articolo ha trovato in pratica irrilevante applicazione, per le condizioni che esso impone ai comuni che ne dovrebbero beneficiare.=

Da ciò anche nacque la necessità di rendere operante la norma legislativa, nell'unico modo possibile: con la trasformazione in denaro dell'onere in natura.

Per una esigenza di maggiore giustizia, espressa unanimemente in ogni convegno di interessati e senza opposizione di sorta, si è ritenuto che i benefici in oggetto dovessero essere estesi, oltre che ai territori dei comuni rivieraschi, anche a tutti i comuni consorziati compresi nel bacino imbrifero montano, accentuandone e specificandone così il carattere di provvidenze a favore della montagna.=

Le proposte in esame, al fine di affrettarne la approvazione, vennero stralciate, per iniziativa parlamentare, dal disegno di legge di iniziativa governativa sovracitato (n.2140 della cessata Camera dei Deputati); e dopo una più che esauriente discussione vennero approvate dalla Camera stessa e trasmesse alla Presidenza del primo Senato della Repubblica il 1° dicembre 1952 (n.2728).=

Se non che lo scioglimento anticipato di questa Assemblea non ne permise l'approvazione e il disegno di legge è caduto.=

Pare ora doveroso e urgente ripresentare la proposta, almeno per la parte che interessa il sovracane al consorzio dei comuni (art.2 e 3), rinviando ad altra occasione l'esame della necessaria speciale regolamentazione degli espropri (art.1) che, pure imponendosi per la particolare natura delle economie familiari ed aziendali montane, ha suscitato qualche perplessità, non tanto di ordine giuridico quanto per la difficoltà di applicazione pratica.=

I proponenti non dubitano che il Senato, nella sua viva sollecitudine per le zone più povere del nostro Paese, vorrà approvare sollecitamente ed integralmente il presente

Di Rossi
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano, i Comuni, che in tutto o in parte vi sono compresi, sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola o a più provincie.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, fanno parte di diritto del consorzio dei Comuni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Il Ministro dei lavori pubblici induderà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n.383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, al pagamento di un sovracanoone annuo di lire 1200 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanoone decorre:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
- b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanooni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti comma secondo e terzo, i sovracanooni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanoone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanoone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo

tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

Art. 2

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

- ~~4 Galeffi~~
- ~~1 Denedi Imp~~
- ~~6 Corbellini Guido~~
- ~~2 Brattberg Carlo~~
- ~~10 Raffiner~~
- ~~13 Zumpi Fratelli~~
- ~~14 Gatti Valeriano~~
- ~~7 de Mario Francesco~~
- ~~11 Giannini Sartori~~
- ~~12 Spavetti~~
- ~~9 Piccilli~~
- ~~8 G. Pelizzo~~
- ~~S. P. Cerini~~
- ~~3 Pini~~

SENATO DELLA REPUBBLICA

PRESIDENZA

N. 1637

Roma,

6 dicembre 1953

OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, riguardanti l'economia montana.- (26)

Trasmetto l'unita preposta di legge approvata dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica il 26 novembre 1953.-

IL PRESIDENTE

F.to MERZAGORA

All'onorevole Signor
Presidente della Camera dei Deputati

ROMA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile), nella seduta del 26 novembre 1953, ha approvato la seguente proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Benedetti, Braitenberg, Buizza, Cemmi, Cenini, Corbellini, De Bosio, Pelizzo, Piechele, Raffener, Sartori, Spagnolli, Trabucchi e Valmarana:

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro dei lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più Provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanoone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanonici, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanonici sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta

dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il Consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3.

I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano

possono chiedere, in sostituzione del sovracano-
none previsto dall'articolo stesso, e fino alla
concorrenza di esso, la fornitura diretta di
energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi
secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi
è consegnata alle centrali di produzione op-
pure dalle linee di trasmissione esistenti o
dalle cabine di trasformazione esistenti, più
vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni in-
teressati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in cen-
trale ad alta tensione: chilowattora 400 per
chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in
cabina di trasformazione a bassa tensione:

chilowattora 300, per chilowatt di potenza no-
minale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno
chiedere la fornitura di energia invece del
sovracanoone, dopo che il Ministro dei lavori
pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione
del sovracanoone ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli enti di diritto pubblico in quanto
concessionari di grandi derivazioni d'acqua a
scopo potabile o irriguo e per i quali la produ-
zione di energia elettrica sia di natura esclu-
sivamente stagionale.

IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA



Il Presidente della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile), attesta che la Commissione stessa, nella seduta del 26 novembre 1953, ha approvato la seguente proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Benedetti, Braitenberg, Buizza, Cemmi, Cenini, Corbellini, De Bosio, Pelizzo, Piechele, Raffener, Sartori, Spagnolli, Trabucchi e Valmarana:

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro dei lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più Provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanoone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta

dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il Consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3.

I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano

possono chiedere, in sostituzione del sovracano-
none previsto dall'articolo stesso, e fino alla
concorrenza di esso, la fornitura diretta di
energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi
secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi
è consegnata alle centrali di produzione op-
pure dalle linee di trasmissione esistenti o
dalle cabine di trasformazione esistenti, più
vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni in-
teressati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in cen-
trale ad alta tensione: chilowattora 400 per
chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in
cabina di trasformazione a bassa tensione:

chilowattora 300, per chilowatt di potenza no-
minale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno
chiedere la fornitura di energia invece del
sovracanoone, dopo che il Ministro dei lavori
pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione
del sovracanoone ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli enti di diritto pubblico in quanto
concessionari di grandi derivazioni d'acqua a
scopo potabile o irriguo e per i quali la produ-
zione di energia elettrica sia di natura esclu-
sivamente stagionale.



Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile), attesta che la Commissione stessa, nella seduta del 26 novembre 1953, ha approvato la seguente proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Benedetti, Braitenberg, Buizza, Cemmi, Cenini, Corbellini, De Bosio, Pelizzo, Piechele, Raffener, Sartori, Spagnolli, Trabucchi e Valmarana:

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro dei lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più Provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracano di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanononi, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanononi sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta

dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il Consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contengono gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3.

I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano

possono chiedere, in sostituzione del sovracano-
none previsto dall'articolo stesso, e fino alla
concorrenza di esso, la fornitura diretta di
energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi
secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi
è consegnata alle centrali di produzione op-
pure dalle linee di trasmissione esistenti o
dalle cabine di trasformazione esistenti, più
vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni in-
teressati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in cen-
trale ad alta tensione: chilowattora 400 per
chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in
cabina di trasformazione a bassa tensione:

chilowattora 300, per chilowatt di potenza no-
minale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno
chiedere la fornitura di energia invece del
sovracanoone, dopo che il Ministro dei lavori
pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione
del sovracanoone ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli enti di diritto pubblico in quanto
concessionari di grandi derivazioni d'acqua a
scopo potabile o irriguo e per i quali la produ-
zione di energia elettrica sia di natura esclu-
sivamente stagionale.



R. Gallucci

Archivio storico del Senato della Repubblica